



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 156 del 28/10/2021

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1855 del 28/10/2021

Oggetto: SITO CONTAMINATO PE 900084 EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO PVF 5604 SITO A PESCARA IN PIAZZA UNIONE. ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI BONIFICA PER I TERRENI AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. E PROLUNGAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE IN PROSECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO GIÀ ATTUATO AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 5 DEL SOPRA RICHIAMATO DECRETO LEGISLATIVO.

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.

Settore proponente: Settore Qualità dell'ambiente

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 7 del 05.02.2021 è stata approvata la Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.52 del 05.02.2021 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico sull'Ambiente, di seguito TUA) sono confermate in capo al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;
- con Decreto Sindacale N° 39 del 13.09.2019 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- a seguito del provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19.11.2018, rinnovato dapprima con determinazione dirigenziale n.1870 del 1.10.2019, successivamente con determinazione dirigenziale n.1614 del 20.10.2020 e con determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è confermato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- è in atto un procedimento ambientale per il sito denominato "Punto Vendita Carburanti Esso Operativo PVF 5604" sito a Pescara in Piazza Unione, codificato con il codice ARTA PE 900084, gestito da Esso Italiana S.r.l.;
- con Atto Dirigenziale n. 119 del 27/01/2021 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona per l'Approvazione dell'"Analisi di Rischio" ai sensi dell'art. 242 comma 4 e comma 5 del TUA, alle seguenti condizioni (citazione testuale):

"...OMISSIS...qualora in futuro dovesse variare l'uso del sito che attualmente è privo di volumi e dismesso, sarà necessario procedere alla revisione dell'analisi di rischio (soprattutto se dovesse essere attivato il percorso di volatilizzazione in ambiente indoor per il recettore ipotizzato);

la conclusione positiva del procedimento ambientale ai sensi dell'art. 242, comma 5 del TU Ambiente è subordinata al raggiungimento delle condizioni indicate nel parere ARTA Abruzzo acquisito al prot. n. 48259 del 28.03.2020 e nel parere Regione Abruzzo acquisito al prot. n. 48905 del 31.03.2020, ossia:

- *i rapporti di prova dei terreni campionati in contraddittorio da ARTA dovranno essere conformi ai imiti di legge;*
- *il monitoraggio delle acque sotterranee della durata di sei mesi, con frequenza di campionamento trimestrale (due campagne) e con l'utilizzo del pacchetto analitico già in uso, dovrà confermare il rispetto delle CSC ai POC (PM1, PM2, PM3). Le date del campionamento dovranno essere concordate con i tecnici ARTA e quindi comunicate almeno sette giorni prima agli Enti coinvolti nel procedimento;*
- *la richiesta di chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 242, comma 5 del TU Ambiente dovrà essere nuovamente riformulata dagli interessati sulla base dei risultati confortanti del piano di monitoraggio di cui al punto precedente";*
- la ditta Petroltecnica S.p.A., per conto della Esso Italiana S.r.l., con nota prot. n° 162/21/A PC/tm del 08/02/2021 acquisita al ns. prot. n. 21712/2021 del 09/02/2021 comunicava la messa in programmazione per il giorno 25 febbraio 2021 del primo monitoraggio di verifica delle acque sotterranee, in adempimento alla Determinazione Dirigenziale n. 119 del 27/01/2021 sopra richiamata; nella medesima nota, la ditta richiedeva ad ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, di <<ricevere i risultati dei terreni campionati in contraddittorio (rif. Verbale di prelievo campioni terreni n. 1 del 25/07/2019) al fine di poter validare le conclusioni dell'Analisi di Rischio>>;
- la società ESSO Italiana S.r.l., con nota del 03/05/2021 acquisita al ns. prot. n. 76007/2021 in pari data, comunicava la realizzazione del secondo monitoraggio di verifica delle acque sotterranee per il giorno 24 maggio 2021, rinnovando altresì la richiesta ad ARTA Abruzzo di trasmettere le risultanze delle analisi sui campioni di terreno prelevati in contraddittorio nel luglio 2019 (cfr. punto precedente);
- lo scrivente Settore, con nota prot. n. 86925/2021 del 18/05/2021, invitava ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, a dare riscontro a quanto richiesto dalla società ESSO Italiana S.r.l. e dalla ditta Petroltecnica, nelle rispettive comunicazioni acquisite con prot. n.76007/2021 e 21712/2021, in particolare per quanto riguarda la trasmissione dei risultati analitici dei terreni prelevati in contraddittorio il 25/07/2019;
- la società ESSO Italiana S.r.l., con comunicazione del 06/07/2021 acquisita da questo Ente con prot. n. 122740 in data 08/07/2021:
 - trasmetteva la nota tecnica redatta dalla ditta Petroltecnica S.p.A., prot. n. 652/21/A PC/tm del 23/06/2021 e descrittiva dei *risultati dei campionamenti delle acque sotterranee eseguiti nei giorni 25/02/2021 e 24/05/2021 secondo quanto prescritto nella Determinazione Dirigenziale della Città di Pescara n. 119 del 27/01/2021;*

- riteneva di <<aver ottemperato alle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della Città di Pescara n. 119 del 27/01/2021>>;
 - precisava che, in considerazione delle valutazioni tecniche illustrate nella sopra richiamata nota predisposta da Petroltecnica S.p.A., << quanto condotto per i parametri Ferro e Manganese nelle acque sotterranee non può essere inteso quale acquiescenza da parte di Esso Italiana rispetto alla responsabilità per la presenza di detti metalli né rispetto le relative prescrizioni e/o ai provvedimenti eventualmente conseguenti>>;
 - comunicava di rimanere in attesa <<della chiusura del procedimento ambientale nelle more dell'ottenimento degli esiti analitici di ARTA del campionamento della matrice suolo eseguito in data 25/07/2019 e della matrice acque sotterranee eseguito in data 24/05/2021>>;
- questo Ufficio, con nota prot. n. 138122/2021 del 30/07/2021, chiedeva ad ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti (citazione testuale):
- a di provvedere ad inoltrare i rapporti di prova relativi alle determinazioni di laboratorio sui campioni di terreno e acque sotterranee prelevati in contraddittorio rispettivamente il 25/07/2019 ed il 24/05/2021;
 - b di fornire il proprio parere tecnico di competenza nel merito delle valutazioni espresse dalla società ESSO Italiana S.r.l. nella nota acquisita al ns. prot. n. 122740 del 08/07/2021 riguardanti la presenza di Ferro e Manganese nelle acque sotterranee (cfr. punto b riportato in premessa) e sulla conseguenziale possibilità di concludere positivamente il procedimento ambientale;
- nella medesima comunicazione, gli scriventi evidenziavano inoltre <<....OMISSIS...in difetto di riscontro, così come stabilito nella Determinazione n.119/2021 sopra richiamata, ove veniva imposto il raggiungimento delle CSC ai POC, questo ufficio non è nelle condizioni di poter considerare invariato l'esito dell'analisi di rischio e concludere positivamente il procedimento ambientale ai sensi dell'art. 242, comma 5 del TU Ambiente>>;

Considerato che:

- ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, con nota prot. n. 50323/2021 del 15/10/2021 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 184407 del 18/10/2021 (allegata al presente provvedimento) ha trasmesso:
 - i rapporti di prova attestanti la conformità alle CSC dei due campioni di terreno prelevati in contraddittorio dall'Agenzia nell'ambito delle attività di campo svoltesi in data 27 luglio 2019 e denominati CP5 (2.5-3.5 m) e CP3 (1.5-2.5 m), comunicando testualmente <<Pertanto si possono validare le risultanze analitiche dei terreni ed il modello concettuale sulla cui base è stata eseguita l'analisi di rischio, come peraltro già fatto con il precedente parere tecnico.>>;
 - il parere in merito alla documentazione tecnica precedentemente prodotta dalla ditta Petroltecnica S.p.A. e relativa alle attività di bonifica e monitoraggio attuate a seguito dell'approvazione dell'Analisi di Rischio, rilevando quanto segue (citazione testuale):

L'ARTA ha inoltre effettuato nell'ultimo monitoraggio, condotto nel maggio 2021 il campionamento, in contraddittorio delle acque sotterranee in corrispondenza di piezometri PM3 e PM2 (RDP 6253 e 6254 in allegato).

I risultati analitici di ARTA individuano la conformità dei parametri idrocarburi e MTBE in tutti i campioni e la presenza di superamenti delle CSC per i parametri Ferro e Manganese. Tuttavia nella tabella di seguito riportata, che confronta le analisi del laboratorio incaricato e di ARTA, si può osservare che i dati di ARTA indicano valori delle concentrazioni maggiori nel piezometro PM3, di monte idrogeologico, rispetto a quello di valle, diversamente dai risultati del laboratorio di parte. Inoltre, si osserva la presenza di arsenico in concentrazioni superiori alle CSC, il parametro non è stato ricercato dal laboratorio di parte in quanto non direttamente riconducibile alla contaminazione derivante dal sito ma eseguito di routine dal laboratorio ARTA.

Sulla base dei risultati delle indagini e del monitoraggio si evince che la bonifica del comparto terreno è stata raggiunta anticipatamente rispetto alla falda, ed in conformità dell'art. 242 comma 7bis è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alla predetta matrice ambientale, anche in considerazione della natura non volatile dei contaminati presenti nelle acque sotterranee. Si propone di prevedere la limitazione dell'uso delle acque sotterranee nel sito e nelle aree prossime allo stesso.

Per le acque sotterranee inoltre, poiché si riscontrano ancora delle oscillazioni delle concentrazioni di ferro e manganese, è opportuno richiedere una più accurata valutazione dello stato ambientale, tramite l'esecuzione di un ulteriore monitoraggio della durata di un anno, con campionamenti a cadenza semestrale, da eseguire in contraddittorio con ARTA. Si resta in attesa della preventiva comunicazione per concordare le attività di controllo e convalida ai sensi dell'art. 15 della L. 132/16.

Ritenuto che questa Amministrazione, adottando integralmente le indicazioni di ARTA formulate con la nota del 15 ottobre e sopra riportate, è legittimata a procedere alla stesura dell'Atto Dirigenziale di adozione della determinazione motivata di raggiungimento degli obiettivi di bonifica per i terreni ai sensi dell'art. 242 comma 7-bis del TUA e di prolungamento delle attività di controllo della qualità delle acque sotterranee in prosecuzione del piano di monitoraggio già attuato ai sensi dell'art. 242 comma 5 del TUA.

Visti:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

DETERMINA

1. il parere di ARTA Abruzzo, acquisito al prot. n. 184407 del 18/10/2021 e richiamato nelle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto**, in relazione alla validazione delle risultanze analitiche e del modello concettuale espressa dall'Agenzia nel medesimo parere di cui al precedente punto, **dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica per il comparto terreni e che, per quanto riguarda le acque sotterranee, sussistono i requisiti per ritenere applicabile l'art. 242 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.**, così come introdotto dalla Legge n.108 del 2021, che recita testualmente:

"Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";

3. è onere della Esso Italiana S.r.l. prolungare per un ulteriore anno, dato il persistere di oscillazioni delle concentrazioni di ferro e manganese, le attività di controllo della qualità delle acque sotterranee in prosecuzione del piano di monitoraggio già attuato ai sensi dell'art. 242 comma 5 del TUA, con l'effettuazione di campionamenti a cadenza semestrale da svolgersi in contraddittorio con ARTA Abruzzo e da rendicontare allo scrivente Settore;
4. qualora in futuro dovesse variare l'uso del sito che attualmente è in gran parte pavimentato, privo di volumi e destinato a parcheggio, sarà necessario procedere alla revisione dell'analisi di rischio (soprattutto se dovesse essere attivato il percorso di volatilizzazione in ambiente indoor per il recettore ipotizzato). Tale condizione, ai sensi dell'art.251, comma 2 del TUA, deve essere riportata nei certificati di destinazione urbanistica delle particelle catastali sottoposte a procedimento ambientale (partt. nn. 715, 124 e 280 del Foglio 25);
5. in considerazione della proposta formulata da ARTA che si ritiene condivisibile poiché cautelativa e volta a garantire la salute pubblica e dell'ambiente, il Comune di Pescara, al fine di adottare una condotta prudentiale provvederà ad emanare una specifica Ordinanza Sindacale per limitare l'uso delle acque sotterranee nel sito e nelle aree prossime allo stesso;
6. è onere della ESSO Italiana S.p.A. rimuovere l'impianto di pump&treat, le due recinzioni oggi installate a protezione, una dell'impianto, l'altra perimetrale al sito dell'ex punto vendita, lasciando l'area libera di ogni altro eventuale manufatto. L'inizio dei lavori e il relativo cronoprogramma dovranno essere comunicati allo scrivente

Settore entro quindici giorni dal ricevimento del presente provvedimento. La fine dei lavori e la riconsegna definitiva dell'area deve essere formalizzata con il Settore Provveditorato e Patrimonio del Comune di Pescara;

7. di attestare:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;

8. di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9. di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi e, unitamente al progetto e pareri, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali dell'Ente* ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", in quanto lo stesso è considerato informazione ambientale con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;

10. di specificare, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA., accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

11. di trasmettere copia digitale della presente a

- le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, in particolare al Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, per l'aggiornamento dell'elenco dei siti a rischio potenziale di contaminazione, allegato 2 alla D.G.R. n. 240/2020;
- alle ditte Petroltecnica Terra Teraphy S.p.A. e Stantec S.p.A.. In particolare alla società ESSO italiana S.r.l. per l'attuazione dei lavori di smantellamento riportati al punto 6) e del monitoraggio di cui al punto 3);
- al Settore Provveditorato e Patrimonio del Comune di Pescara, nelle vesti di proprietario dell'area, per l'attuazione del precedente punto 6);
- al Settore Pianificazione del Territorio e Demanio del Comune di Pescara per provvedere all'aggiornamento dei vincoli d'uso da riportare nei certificati di destinazione urbanistica, come da precedente punto 4),
- al Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde e al Settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara per gli eventuali interventi sulla viabilità consequenziali all'attuazione della presente

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)